

OGGETTO: approvazione dello standard formativo relativo alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola e dello standard formativo relativo alla formazione periodica di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e approvazione dei modelli di attestato da rilasciare al termine dei percorsi formativi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTI:

- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l'*Ordinamento della formazione professionale*, in particolare il Titolo V°;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente l'*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*, in particolare gli artt. 129, 130, 158 e 159;
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente il *Nuovo codice della strada* e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 concernente "*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*";
- le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572 "*Modalità di procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della Direttiva "*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, del 14 febbraio 2002, recante: «*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*», ed in particolare i punti 4) e 5), per quanto attiene alle modalità di gestione degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore;

CONSIDERATO CHE

- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 sono state regolamentate la disciplina per la formazione e le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;
- il medesimo decreto ha stabilito che:
 - o i corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole sono erogati da soggetti accreditati o autorizzati dalla Regione territorialmente competente oltre che dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - o anche l'attività formativa svolta dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica è sottoposta alla vigilanza delle Regioni;

- con Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002, in sede di Conferenza Unificata, sono state definite le modalità organizzative e le procedure per la gestione degli esami di idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola di competenza delle amministrazioni provinciali;
- ai sensi del predetto Accordo:
 - o le province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore;
 - o nelle suddette Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal direttore del Dipartimento Trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione;
 - o nelle more dell'adozione del previsto regolamento, da parte delle province, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle Commissioni istituite ai sensi della previgente disciplina;

RITENUTO NECESSARIO

- approvare lo standard formativo relativo alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e lo standard formativo relativo alla formazione periodica per insegnante di autoscuola di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare lo standard formativo relativo alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e lo standard formativo relativo alla formazione periodica per istruttore di autoscuola di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 2**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- adottare i modelli di attestato da rilasciare:
 - in esito alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e per l'estensione dell'abilitazione di cui agli artt. 2, comma 3, 7, comma 3, 10, comma 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 3**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - in esito alla formazione periodica per insegnante e istruttore di autoscuola di cui agli artt. 4 e 9 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 4**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- riconoscere la validità, ai sensi del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, dei corsi di formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola realizzati, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che ai sensi degli artt. 130 e 159 della legge regionale 8 agosto 1999, n. 14 sono attribuite alle province la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole nonché la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione;

Sentite le amministrazioni provinciali

All'unanimità

DELIBERA

1. approvare lo standard formativo relativo alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e lo standard formativo relativo alla formazione periodica per insegnante di autoscuola di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare lo standard formativo relativo alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e lo standard formativo relativo alla formazione periodica per istruttore di autoscuola di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 2**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il modello di attestato di frequenza da rilasciare in esito alla formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e per l'estensione dell'abilitazione di cui agli artt. 2, comma 3, 7, comma 3, 10, comma 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 3**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il modello di attestato di frequenza da rilasciare in esito alla formazione periodica per insegnante e istruttore di autoscuola di cui agli artt. 4 e 9 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 (**allegato 4**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di riconoscere la validità, ai sensi del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, dei corsi di formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola realizzati, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it.



Allegato 1



Allegato 2



Allegato 3



Allegato 4